

Studio Amministrativo e Tributario

Milano, 30 gennaio 2019

CARLA BETTEGA
DOTTOR COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

GIANLUCA GUERCILENA
DOTTOR COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MARCO MAGNAGHI
DOTTOR COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

BARBARA MANTOVANI
DOTTOR COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

SIMONE TINI
DOTTOR COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT.SSA SERENA BERRETTA

DOTT.SSA FRANCESCA BOMBINI

DOTT. LORENC MEMKO

RAG. DANIELA PAPA

RAG. EMANUELA RAGNO

Contenuto della Circolare

- 1. Fatturazione elettronica**
 - 1.1. Specifiche tecniche della fattura elettronica
 - 1.2. Nuovi chiarimenti dell'Agenzia
 - 1.3. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nuova modalità di assolvimento
 - 1.4. Memorizzazione dei dati delle fatture da parte dell'Agenzia
 - 1.5. Fatturazione elettronica dei commercianti al dettaglio, bar e ristoranti
- 2. Principali novità della Legge di Bilancio**
 - 2.1. Novità per le Imprese
 - 2.1.1. Rivalutazione dei beni di impresa
 - 2.1.2. Detassazione (parziale) degli utili reinvestiti
 - 2.1.3. Proroga dell'Iper-ammortamento
 - 2.1.4. Estromissione degli immobili per gli imprenditori individuali
 - 2.1.5. Abrogazione dell'ACE
 - 2.1.6. Deducibilità dell'IMU ai fini IRES/IRPEF
 - 2.1.7. Interessi passivi delle imprese immobiliari
 - 2.1.8. Abrogazione di alcune agevolazioni IRAP
 - 2.1.9. Ridotto il credito di imposta per R&S
 - 2.1.10. Credito di imposta per la formazione dei dipendenti
 - 2.1.11. IRES degli Enti associativi (cenni)
 - 2.1.12. Aliquota Iva dispositivi medici
 - 2.1.13. Modifica della deducibilità per perdite su crediti per gli Enti Finanziari (cenni)
 - 2.2. Novità per le Persone fisiche
 - 2.2.1. Estensione del regime Forfettario per imprenditori individuali e professionisti
 - 2.2.2. Flat Tax del 20% su ricavi e compensi fino ad Euro 100.000
 - 2.2.3. Saldo e stralcio cartelle esattoriali
 - 2.2.4. Rivalutazione di partecipazioni e dei terreni
 - 2.2.5. Cedolare secca estesa alle locazioni commerciali
 - 2.2.6. Proroga dei bonus per l'edilizia
 - 2.2.7. Detassazione degli investimenti in Start-up Innovative
 - 2.2.8. Regime speciale per pensionati "esteri" che si trasferiscono nel Mezzogiorno (cenni)
- 3. Legge Anticorruzione (cenni)**
- 4. Agenti: aumento delle aliquote dei contributi Enasarco 2019**
- 5. E-commerce: semplificazione IVA**

✂ ✂ ✂

1. Fatturazione elettronica

Il processo di fatturazione elettronica è ormai partito, non senza disservizi. Sono anche intervenute novità dell'ultima ora riepilogate di seguito (con i link utili).

Nota Bene. Le informazioni contenute nella presente circolare hanno finalità esclusivamente divulgativa e non possono essere interpretate come prestazioni di consulenza fiscale, contabile, legale o di altra natura professionale né sostituire incontri con consulenti in tali materie. Le informazioni qui contenute possono dunque essere usate a fini personali e interni, senza autorizzazione alla loro divulgazione o diffusione.

1.1. Specifiche tecniche della fattura elettronica

L'Agenda Entrate ha **aggiornato** le **specifiche tecniche** della fattura elettronica (ora alla versione 1.3) e la **rappresentazione tabellare della fattura semplificata** (versione 1.1).

Di seguito il link con il provvedimento di riferimento:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/ST+Fatturazione+elettronica+-+Allegato+A/Allegato+A+Specifiche+tecniche+vers+1.3.pdf>

1.2. Nuovi chiarimenti dell'Agenda

Sul sito dell'Agenda sono state pubblicate nuove FAQ.

Fra i nuovi chiarimenti segnaliamo le precisazioni sull'imposta di bollo, sull'indicazione delle lettere di intento per le fatture emesse verso esportatori abituali, sul fatto che le fatture datate 2018 possono essere emesse nei modi tradizionali anche se spedite nei primi giorni del 2019.

Rimandiamo al link sotto riportato.

Altri interessanti chiarimenti sono stati poi forniti nel corso del videoforum organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti: alleghiamo una dispensa. Questi i chiarimenti di interesse generale:

- è confermato che nel file Xml nel campo "data" deve essere riportata sempre la data in cui l'operazione si considera "effettuata";
- per le fatture in valuta estera è chiarito che gli importi devono essere indicati "in valuta" nel file xml, inserendo la conversione nei campi presenti nella sezione "Codice Articolo" oppure "Altri dati Gestionali" ¹.

FAQ Agenzia Entrate sulla fatturazione elettronica:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/?page=schedecomunicazioni>

1.3. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nuova modalità di assolvimento

E' stata prevista una nuova modalità di assolvimento dell'**imposta di bollo per le fatture elettroniche per le quali il bollo è dovuto** ².

Tale modalità è specifica per le fatture elettroniche ed è obbligatoria, anche per coloro che sono già autorizzati a gestire il bollo virtuale con dichiarazione annuale (gli stessi soggetti dovranno quindi valutare l'opportunità di rinunciare all'autorizzazione chiedendo l'eventuale rimborso del proprio credito).

Procedura. Il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 28.12.2018 (che modifica l'art. 6 del DM 17.6.2014) prevede che per le fatture elettroniche emesse dal 2019:

- il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sarà fatto ogni trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre;
- l'ammontare dovuto sarà calcolato dall'Agenda Entrate e comunicato direttamente

¹ Ovviamente deve trattarsi di fatture non imponibili ai fini IVA poiché per quelle imponibili la fattura deve riportare gli importi dell'IVA e della base imponibile espressi in euro (art. 21 DPR 633/72).

² La marca da bollo da 2 € è dovuta per le fatture con addebiti non soggetti ad IVA di importo superiore a 77,47 €.

Le uniche eccezioni riguardano le fatture relative ad esportazioni (anche a San Marino e Vaticano) e a cessioni intra-Ue che sono esenti da bollo in ogni caso (tale eccezione non vale per le fatture ad esportatori abituali, da assoggettare a bollo se superiori a 77,47 €).

Inoltre sono considerate assoggettate ad IVA (e quindi esenti da bollo) le fatture imponibili ma soggette alla procedura di *reverse charge*.

In tutti gli altri casi di non applicazione dell'IVA il bollo è dovuto.

- al contribuente;
- tale comunicazione avverrà solo tramite l'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi";
- il pagamento potrà essere effettuato dallo stesso portale "Fatture e Corrispettivi" (con addebito su conto corrente) oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia;
- sulla fattura elettronica:
 - deve essere indicata la dicitura "*Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014*";
 - è necessario valorizzare l'apposito campo "Importo Bollo" con il valore di 2 €³.

1.4. Memorizzazione dei dati delle fatture da parte dell'Agenzia

È stata prevista un'importante modifica alle regole di archiviazione e memorizzazione delle fatture da parte dell'Agenzia delle Entrate per tener conto dei rilievi del Garante sulla Privacy.

Di fatto, l'Agenzia non memorizzerà le fatture elettroniche senza prima aver avuto un'esplicita richiesta da parte dei soggetti interessati.

In assenza di adesione, l'Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l'e-fattura solo fino all'avvenuto recapito al destinatario. Una volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata⁴, mentre saranno cancellati i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati.

Sarà quindi necessario rifare *ex novo* le proprie opzioni sulla consultazione e archiviazione delle fatture a decorrere dal 3 maggio 2019 (e per i 60 giorni successivi, quindi fino al 2 luglio 2019).

Il tutto è disciplinato da un provvedimento del 21.12.2018, disponibile al seguente indirizzo:

www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/244c6888-6143-4bb4-8c4c-947efe586048/Modifiche%2bai%2bprovvedimenti%2bde%2bDirettore%2bdell%E2%80%99Agenzia%2bdelle%2bentrate%2bde%2b30%2baprile%2b2018%2be%2bde%2b5%2bnovembre%2b2018%2b.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=244c6888-6143-4bb4-8c4c-947efe586048

Siamo disponibili ad un confronto su questo punto, oggettivamente molto critico.

Infatti se da un lato è evidente che le fatture elettroniche contengono dati riservati (i listini, gli sconti praticati, le condizioni di pagamento, le banche di appoggio, il "fatturato" per cliente, ecc.) e che tale criticità non è stata adeguatamente soppesata da parte dell'Agenzia (tant'è che il Garante ha imposto dei cambiamenti), d'altro canto anche rinunciare ai servizi di consultazione e/o archiviazione delle fatture ha controindicazioni notevoli né risolve appieno i problemi di *privacy*⁵.

³ Ad esempio, nel *software* gratuito dell'Agenzia, dopo avere apposto il "flag" nella casella "Dati Bollo", all'interno della sezione "Dati generali", e inserito l'indicazione "Si" all'interno del campo "Bollo Virtuale", si potrà riportare il valore di 2 euro nel campo "Importo Bollo".

⁴ La nuova procedura prevede che:

- l'Agenzia renda disponibile, per la consultazione e il *download*, l'intero file delle fatture elettroniche solo se il soggetto ha attivato espressamente il servizio di consultazione. La consultazione (che è cosa diversa dall'archiviazione elettronica) sarà possibile fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte dello SdI;
- i dati memorizzati siano cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione;
- in mancanza di adesione al servizio di consultazione, il file xml sia disponibile solo fino al suo avvenuto recapito. Consegnata la fattura, sono conservati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali e quelli necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica tramite SdI.

⁵ Ciò sia perché i dati riservati possono essere intercettati anche al momento di trasmissione del flusso e di passaggio fra i server sia perché se anche il fornitore intendesse rinunciare alla

1.5. Fatturazione elettronica dei commercianti al dettaglio, bar e ristoranti

L’Agenzia delle Entrate con le FAQ del 21/12 (v. link riportato nel par. 1.2) ha fornito chiarimenti per la fatturazione elettronica da parte dei commercianti al dettaglio (bar e ristoranti inclusi).

L’Agenzia rammenta innanzitutto che per i commercianti al dettaglio la fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione.

In caso di emissione, il commerciante potrà scegliere fra la fattura immediata oppure la fattura differita.

In caso di **fattura differita**, il commerciante dovrà emettere lo scontrino o la ricevuta e poi citare gli stessi nella fattura (di fatto utilizzandoli come un DDT).

In caso di **fattura immediata**, il commerciante può, sfruttando le semplificazioni previste fino al 30 giugno 2019 ⁶, trasmettere la fattura allo SdI entro i termini della liquidazione periodica (con l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione) ⁷ ma deve rilasciare subito al cliente uno dei seguenti documenti:

- quietanza di pagamento (ex art. 1199 c.c.), con rilevanza commerciale e non fiscale;
- stampa della fattura (pro-forma, essendo valida solo la fattura inviata allo SDI);
- stampa della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.

In ogni caso, se le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta ⁸.

2. Principali novità della Legge di Bilancio

Legge, 30/12/2018 n. 145, G.U. 31/12/2018.

Di seguito le principali novità introdotte dalla Manovra per l’anno 2019.

Ci limitiamo alle aree di nostra competenza, tralasciando in particolare i nodi relativi alla “quota 100” ed al “reddito di cittadinanza”.

conservazione e archiviazione delle fatture emesse non è detto che la stessa scelta sia fatta, per le stesse fatture, dai suoi clienti.

⁶ Il “decreto fiscale” ha previsto semplificazioni per quanto riguarda la tempistica di emissione delle fatture elettroniche, che valgono anche per i commercianti al dettaglio.

In particolare, fino al 30.6.2019 (30.9 per i contribuenti “mensili”) l’emissione tardiva della fattura:

- non è sanzionata purché avvenga entro il termine della liquidazione periodica di riferimento;
- avrà una sanzione ridotta al 20% se l’invio allo SdI avverrà entro il termine della liquidazione periodica successiva a quella del periodo di effettuazione.

⁷ Sicché se, ad esempio, il ristoratore con liquidazione trimestrale, per un pranzo somministrato (e pagato) il 20.1.2019 emette e trasmette la fattura entro il 15.5.2019 non è soggetto a sanzioni.

⁸ In particolare, nel blocco informativo “AltriDatiGestionali” occorre indicare:

- nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (o “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
- nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

2.1. Novità per le Imprese

2.1.1. Rivalutazione dei beni di impresa

E' stata reintrodotta la rivalutazione dei beni d'impresa, che consente rivalutare (ai fini fiscali e civilistici) le immobilizzazioni con il versamento di un'imposta sostitutiva.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (per i soggetti solari: nel bilancio 2018) e può riguardare i beni materiali ed immateriali, comprese le partecipazioni considerate immobilizzazioni, ad esclusione dei beni "merce"⁹.

L'imposta sostitutiva è pari al **16%** per i beni ammortizzabili e al **12%** per quelli non ammortizzabili (p. es. terreni e partecipazioni), da versare entro la scadenza per le imposte sui redditi relative al 2018.

È inoltre consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori con un'imposta sostitutiva del 10%.

Gli effetti fiscali sono differiti e decorrono:

- dal 3° esercizio successivo (dal 2021 per i soggetti "solari") in termini generali (ad esempio, per la deduzione dei maggiori ammortamenti, per il plafond delle spese di manutenzione e per i conteggi delle società non operative);
- dal 4° esercizio successivo (dal 2022 per i soggetti "solari") per il conteggio di plusvalenze e alle minusvalenze.

Vantaggi e svantaggi sono piuttosto evidenti: da un lato si "spende" subito il 16% (o il 12%), dall'altro si risparmia, ma negli anni, il 27,9% (facendo riferimento agli attuali tassi Ires ed Irap).

Le modalità alternative di rivalutazione sono quelle previste negli anni passati: (a) rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento; (b) rivalutazione del solo costo storico; (c) riduzione del fondo di ammortamento. Ognuna presenta vantaggi e svantaggi che obbligano a fare valutazioni caso per caso.

Siamo ovviamente disponibili per un confronto.

2.1.2. Detassazione (parziale) degli utili reinvestiti

Dal 2019 (per la precisione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018) si applicherà un'**IRES ridotta al 15%** (rispetto al 24% ordinario) per gli utili reinvestiti ed impiegati per investimenti in beni strumentali nuovi e/o in nuove assunzioni.

In particolare la detassazione riguarderà un importo pari agli utili del periodo d'imposta precedente accantonati a riserve disponibili e nei limiti di quanto investito:

- a) in beni strumentali materiali nuovi;
- b) nel costo del personale dipendente assunto a tempo determinato o indeterminato.

Sono esclusi gli investimenti in immobili, in beni immateriali e in veicoli assegnati ai dipendenti.

Tralasciamo le numerose clausole antielusive, anche perché mancano le indicazioni attuative.

Segnaliamo che per gli investimenti in beni ad alta tecnologia (4.0) dovrebbe quindi essere possibile cumulare gli iperammortamenti e la detassazione.

Rimaniamo disponibili per approfondimenti.

⁹ In particolare, non possono essere rivalutati:

- i beni materiali e immateriali che costituiscono "beni merce";
- l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, etc.);
- le partecipazioni che non siano di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;
- le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché di controllo o collegamento.

L'agevolazione sostituisce l'ACE (abrogata) e l'IRI (mai entrata in vigore).

2.1.3. Proroga dell'Iper-ammortamento

È stata prorogata, con modifiche, la disciplina dell'Iper ammortamento.

È ora previsto che la maggiorazione del costo d'acquisto degli investimenti sia pari al:

- 170% per investimenti sino a 2,5 Milioni di Euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 Milioni di Euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 Milioni di Euro.

Nessuna agevolazione per investimenti superiori ad Euro 20 Milioni.

È stata prorogata anche la correlata maggiorazione del 40% per investimenti in beni immateriali funzionali all'attuazione del modello industria 4.0.

Non è stato invece confermato per il 2019 il "Super ammortamento".

2.1.4. Estromissione degli immobili per gli imprenditori individuali

Per gli imprenditori individuali che risultino in attività sia al 31.10.2018 che al 01.01.2019 è possibile estromettere dall'impresa gli immobili strumentali (per natura o per destinazione).

L'estromissione va formalizzata entro il 31.05.2019 e comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene e il suo valore fiscale. In luogo del valore normale è possibile prendere il valore catastale.

L'imposta va versata per il 60% entro il 30.11.2019 e per il 40% entro il 16.06.2020.

2.1.5. Abrogazione dell'ACE

Dal periodo di imposta 2019 è abrogata l'agevolazione ACE calcolata sugli incrementi del patrimonio netto.

Resterà applicabile per il periodo di imposta 2018 con l'aliquota di rendimento dell'1,5% (si tratta di una novità poiché le prime anticipazioni avevano fatto pensare ad un'abrogazione immediata).

Dal 2019 sarà comunque possibile l'utilizzo delle eccedenze formatesi sino al 2018.

2.1.6. Deducibilità dell'IMU ai fini IRES/IRPEF

Dal 01.01.2019 (quindi dall'esercizio 2019 per i soggetti solari) è aumentata al 40% la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

2.1.7. Interessi passivi delle imprese immobiliari

Per le società esercenti attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Si tratta in realtà di una conferma che supera la limitazione introdotta con la direttiva ATAD¹⁰.

Tutto ciò in attesa della riforma prevista per la fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari.

2.1.8. Abrogazione di alcune agevolazioni IRAP

È eliminata la deduzione di 15.000 euro (elevata a 21.000 euro nel caso di assunzioni di donne e under 35) prevista per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato in Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

¹⁰ Direttiva 2016/1164/UE.

Sardegna e Sicilia).

E' inoltre abrogata la deduzione pari al 10% dell'Irap lorda prevista per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

2.1.9. Ridotto il credito di imposta per R&S

La manovra interviene sulla disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, prevedendo l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50% al 25%, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa (da 20 a 10 milioni di euro);

Si introduce un maggior dettaglio nell'individuazione delle spese agevolabili; si prevede infine l'introduzione di adempimenti documentali.

2.1.10. Credito di imposta per la formazione dei dipendenti

Il credito d'imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie di cui al Piano Industria 4.0, introdotto con la Legge di Bilancio 2018, viene prorogato alle spese sostenute nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2018. Il credito viene previsto nelle seguenti misure:

1. per le piccole imprese in misura pari al 50% e nel limite di 300.000 euro annui;
2. per le medie imprese in misura pari al 40% e sempre nel limite di 300.000 euro annui;
3. per le grandi imprese in misura pari al 30% e nel limite ridotto di 200.000 euro annui.

2.1.11. IRES degli Enti associativi (cenni)

Viene abrogata a partire dal 2019 la riduzione alla metà dell'IRES dovuta dagli enti non a scopo di lucro e dagli Iacp prevista dall'art. 6 del D.P.R. 601/1973.

È già stata annunciata una correzione, al fine di riportare l'IRES agevolata al 12%.

2.1.12. Aliquota Iva dispositivi medici

Con una norma di interpretazione autentica viene stabilito che si applica l'aliquota Iva del 10%, anche ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.

2.1.13. Modifica della deducibilità per perdite su crediti per gli Enti Finanziari (cenni)

E' rinviata al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 la deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista dall'articolo 16 del D.L. 83/2015.

Ai fini della determinazione dell'acconto per il 2018 non si tiene conto del rinvio.

2.2. Novità per le Persone fisiche

2.2.1. Estensione del regime Forfettario per imprenditori individuali e professionisti

Dal periodo di imposta 2019 è prevista l'estensione del regime "Forfettario" ex Legge 190/2014 alle persone fisiche che nel 2018 non hanno percepito ricavi e compensi superiori ad Euro 65.000.

L'imposta sarà pari al 15% applicata su un imponibile forfettariamente determinato (con

forfait diversi in base al codice attività ATECO del soggetto).

NB: Il regime non è applicabile dai soggetti che partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllino, direttamente o indirettamente, SRL o associazioni in partecipazione che esercitino un'attività economica direttamente riconducibile a quella esercitata dal soggetto persona fisica.

Non possono altresì accedere al regime agevolato i soggetti che svolgono la loro attività prevalentemente nei confronti di soggetti con cui sono in corso rapporti di lavoro o con cui erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi di imposta precedenti.

2.2.2. Flat Tax del 20% su ricavi e compensi fino ad Euro 100.000

Dal 2020 sarà applicabile un'imposta sostitutiva del 20% sul reddito imponibile delle persone fisiche imprenditori/lavoratori autonomi che nell'anno precedente abbiano percepito ricavi o compensi compresi tra Euro 65.001 ed Euro 100.000.

Non potranno accedere al regime i soggetti che:

- usufruiscano di regimi speciali Iva e forfettari per i redditi;
- abbiano la residenza fiscale all'estero ¹¹;
- compiano in via prevalente attività di compravendita di immobili, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipino a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure controllino, anche indirettamente, Srl o associazioni in partecipazione con un'attività riconducibile a quella esercitata dal soggetto;
- svolgano la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti (si considerano anche i soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai datori).

I beneficiari non saranno soggetti a ritenuta d'acconto sui compensi, saranno esonerati dall'Iva e dai relativi adempimenti, mentre saranno soggetti alla fatturazione elettronica.

Inoltre non rivestiranno la figura di sostituto di imposta obbligato ad effettuare le ritenute.

2.2.3. Saldo e stralcio cartelle esattoriali

La Legge di bilancio ha previsto un'ulteriore rottamazione dei ruoli, che si aggiunge a quelle già in vigore.

In sostanza per i ruoli affidati al concessionario per la riscossione dal 2000 sino al 31.12.2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati risultanti dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni. Rientrano anche i contributi previdenziali dei Lavoratori autonomi (con Cassa o senza Cassa).

Questa rottamazione riguarda solo le persone fisiche con reddito ISEE inferiore ad Euro 20.000 ¹².

2.2.4. Rivalutazione di partecipazioni e dei terreni

Riapertura dei termini per rivalutare il valore dei terreni agricoli o edificabili e delle partecipazioni "non quotate" posseduti dalle persone fisiche.

¹¹ Salvo per i residenti in Paesi UE/SEE che producano in Italia almeno il 75% del reddito.

¹² La definizione permette di ottenere lo stralcio integrale di sanzioni ed interessi e il pagamento del tributo, a seconda del reddito ISEE, nel seguente ammontare:

- 16% dell'imposta con ISEE sino ad Euro 8.500;
- 20% con ISEE da Euro 8.501 ad Euro 12.500;
- 35% con ISEE da Euro 12.501 ad Euro 20.000.

I contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda con modello SA-ST entro il 30.04.2019 e l'Ente dovrà rispondere entro il 31.10.2019 con la comunicazione degli importi oppure con il diniego. Gli importi dovuti potranno essere versati in un'unica soluzione entro il 30.11.2019 oppure in 5 rate con l'interesse annuo del 2%.

L' 1.7.2019 è il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata, nel caso si opti per il pagamento rateale; il 1° gennaio 2019 è il nuovo termine di riferimento per la rideterminazione del valore.

L'aliquota dell'imposta è stata aumentata rispetto al passato e risulta pari a:

- 11% per le partecipazioni "qualificate"¹³;
- 10% per le partecipazioni "non qualificate" e per i terreni, agricoli o edificabili.

2.2.5. Cedolare secca estesa alle locazioni commerciali

Viene estesa l'applicazione della cedolare secca (del 21%) alle locazioni di immobili commerciali, alle seguenti condizioni:

- il contratto deve essere stato stipulato dal 01.01.2019 da locatori persone fisiche fuori dal regime di impresa;
- gli immobili locati devono essere compresi nella categoria C/1 e non devono avere una superficie superiore a 600 mq (senza contare le pertinenze).

Ai fini anti elusivi viene previsto che non è possibile applicare la nuova cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nel 2019 ove risultasse che era in corso, al 15.10.2018, un contratto anticipatamente disdetto tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile.

Viene inoltre previsto che dal 2021, per tutti i contratti soggetti a cedolare secca, la misura dell'acconto sarà pari al 100% invece dell'attuale 95%.

2.2.6. Proroga dei bonus per l'edilizia

E' prorogata per tutto il 2019 la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50% su un importo massimo di 96.000 € per unità immobiliare).

La proroga vale anche per gli interventi di riqualificazione energetica (detrazione del 65%).

Sono prorogati anche il "bonus mobili" ed il "bonus verde".

Rimandiamo alle Guide dell'Agenzia (in corso di aggiornamento):

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/detristredil36/schinfodetristredil36?page=agevolazionicit>

Sono prorogate anche le agevolazioni relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica con biogas e alla realizzazione di colonnine elettriche a uso privato.

2.2.7. Detassazione degli investimenti in Start-up Innovative

Per il solo 2019, sono aumentate dal 30% al 40% le aliquote di detrazione degli investimenti in start-up innovative.

Inoltre, in ipotesi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti Ires, diversi da start-up innovative, le aliquote sono incrementate, sempre per il 2019, al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. Per tali disposizioni servirà il benessere della Commissione Europea.

2.2.8. Regime speciale per pensionati "esteri" che si trasferiscono nel Mezzogiorno (cenni)

E' prevista una agevolazione fiscale (imposta sostitutiva del 7%) per attrarre pensionati esteri che si trasferiscono in piccoli comuni del nostro mezzogiorno. Ciò analogamente a quanto avviene in altri paesi (quali il Portogallo).

¹³ Sono "qualificate" le partecipazioni al capitale di società non quotate superiore al 25% o che assicurino un diritto di voto superiore al 20%, ex art. 67, co. 1, lett. c) del TUIR.

Per avere una panoramica di tutte le novità della Legge di Bilancio 2019, un link utile:
<http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/legge-bilancio-2019sintesi-delle-misure-tributarie>

3. Legge Anticorruzione (cenni)

Legge 9 gennaio 2019, n. 3, pubblicata in GU n. 13 del 16.1.2019

E' stata pubblicata la legge n. 3/2019, che introduce alcune misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici.

La legge modifica alcune disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale, e di alcune leggi speciali.

Tra le modifiche di maggior rilievo Assonime, in una nota del 17 gennaio 2019, segnala:

- l'inasprimento delle pene accessorie nei casi di condanna per reati contro la P.A.
- l'aumento delle pene per i delitti di corruzione impropria e appropriazione indebita, nonché la riformulazione di alcuni reati, quali il delitto di traffico di influenze illecite e il reato di abuso di ufficio;
- l'introduzione di una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti di corruzione e induzione indebita, quando l'autore del reato si auto-denuncia fornendo indicazioni utili per provare il reato e per individuare gli altri responsabili;
- l'introduzione della procedibilità d'ufficio per alcuni reati, quali corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati, ipotesi gravi di appropriazione indebita;
- l'estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la P.A.;
- disposizioni volte a rendere più trasparente il finanziamento di partiti, movimenti politici e fondazioni.

Queste disposizioni entreranno in vigore il 31 gennaio 2019.

La legge introduce altresì alcune modifiche all'istituto della prescrizione del reato prevedendo, tra l'altro, la sospensione del corso della stessa dalla data della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto. Le disposizioni relative alla prescrizione entreranno in vigore il primo gennaio 2020.

4. Agenti: aumento delle aliquote dei contributi Enasarco 2019

Per il 2019 scattano gli aumenti delle aliquote dei contributi Enasarco, a suo tempo deliberati dall'ultimo Regolamento della Fondazione (il regolamento prevede un aumento delle aliquote contributive graduale in un arco temporale di otto anni dal 2013 al 2020).

Le aliquote per gli agenti che operano in forma di impresa individuale o società di persone sono le seguenti:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota grava al 50% sull'agente e al 50% sulla casa mandante, con

la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta - per il 2019 - la percentuale del 8,25%.

Per agenti operanti in forma di società di capitali nulla cambia.

NB: Per potere inserire nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il campo "altri dati gestionali".

5. E-commerce: semplificazione IVA

Direttiva Ue 2017/2455 del 5.12.2017

Dal 1° gennaio è scattata la semplificazione dell' Iva sul commercio elettronico diretto, prevista dalla direttiva Ue 2017/2455/2017.

Entro la soglia di 10 mila euro annui, i fornitori di "servizi elettronici" (immagini, musica, testi, software trasmessi via internet) possono addebitare l'Iva del proprio paese (per la precisione: del paese Ue in cui sono stabiliti) anziché quella del paese Ue del consumatore (salvo il diritto di quest' ultimo di optare per la tassazione nel paese del consumo).

Le nuove regole non sono state ancora recepite dall' Italia, ma si ritiene siano comunque applicabili poiché si tratta di una direttiva "precisa e incondizionata" (quindi senza particolari dubbi applicativi) il cui termine di recepimento è scaduto, il che la rende suscettibile di "effetto diretto" (ossia anche senza il recepimento con norme interne).

✎ ✎ ✎

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti.

Studio Amministrativo & Tributario